

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI IN POSSESSO DELL'UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
(emanato con decreto rettorale 4 maggio 2010 n. 580)**

INDICE

- Articolo 1 (*Ambito di applicazione*)
- Articolo 2 (*Definizioni*)
- Articolo 3 (*Titolare, responsabili dei dati, incaricati, amministratori di sistema e incaricati della custodia delle parole chiave*)
- Articolo 4 (*Obblighi ed attribuzioni del rettore e del direttore amministrativo*)
- Articolo 5 (*Comunicazione dati personali*)
- Articolo 6 (*Comunicazioni e diffusione di dati a fini di ricerca scientifica*)
- Articolo 7 (*Raccolta e cessazione delle banche di dati*)
- Articolo 8 (*Informativa*)
- Articolo 9 (*Modalità di comunicazione e diffusione di dati*)
- Articolo 10 (*Dati personali diffondibili incondizionatamente*)
- Articolo 11 (*Rilascio dei certificati relativi agli studenti*)
- Articolo 12 (*Misure minime di sicurezza e piano programmatico*)
- Articolo 13 (*Norma di rinvio*)
- Articolo 14 (*Entrata in vigore*)

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento da parte dell'ateneo dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 del presente regolamento, esula dalla disciplina del presente regolamento il trattamento dei dati raccolti dal personale docente e ricercatore dell'Università per lo svolgimento della propria attività didattica e per finalità di ricerca esclusivamente individuali.

Articolo 2

(Definizioni)

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- "decreto", il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- "AI", l'area infrastrutture;
- "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- "misure minime": il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto;
- "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- "archivio o banca dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti.

Articolo 3

(Titolare, responsabili dei dati, incaricati, amministratori di sistema e incaricati della custodia delle parole chiave)

1. L'Università luav di Venezia è titolare del trattamento dei dati personali, ivi compresi i dati contenuti nelle banche dati automatizzate e cartacee, detenute dalla stessa, nella persona del suo legale rappresentante, il rettore pro tempore.
2. Nell'ambito dell'Università, articolata in strutture amministrative e di servizio, didattiche e di ricerca, i responsabili per il trattamento dei dati personali sono individuati nei responsabili delle strutture stesse così come di seguito indicati in tabella:

| STRUTTURE | RESPONSABILI TRATTAMENTO DATI |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Facoltà | presidi |
| Dipartimento per la ricerca | direttore |

| | |
|---|---------------------------------|
| Scuola di dottorato | direttore |
| Direzione amministrativa | direttore amministrativo |
| Aree | dirigenti/coordinatori |
| Sistema laboratori | dirigente |
| Rettorato e uffici di staff al rettorato | responsabile di ciascun ufficio |
| Uffici di staff alla direzione amministrativa | responsabile di ciascun ufficio |

3. Il Titolare, nella persona del rettore pro tempore, può designare, con proprio provvedimento, un responsabile del trattamento dei dati diverso e/o ulteriore, anche esterno, rispetto a quelli richiamati nel precedente comma.

4. I compiti dei responsabili del trattamento sono: operare, direttamente o a mezzo di incaricati individuati come di seguito specificato, il trattamento dei dati personali e di eventuali dati sensibili e giudiziari secondo il principio di pertinenza e non eccedenza dei dati stessi e conformandosi alle istruzioni di cui al presente regolamento e a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo sul trattamento dati sensibili e giudiziari e dal Codice; adottare e rispettare le misure minime di sicurezza previste dal Codice nonché le ulteriori eventualmente individuate dal Titolare del trattamento ed indicate nel Documento Programmatico sulla Sicurezza aggiornato annualmente.

5. Il Titolare individua, altresì, con proprio provvedimento formale, la figura dell'amministratore di sistema e dell'incaricato della custodia delle parole chiave.

6. Il responsabile individua con proprio provvedimento formale i soggetti incaricati del trattamento operanti all'interno della struttura di propria competenza. L'incaricato deve trattare i dati personali attenendosi alle istruzioni a lui impartite dal titolare e/o dal responsabile del trattamento.

Articolo 4

(Obblighi ed attribuzioni del rettore e del direttore amministrativo)

1. Il rettore, può designare, con proprio provvedimento scritto, titolari del trattamento diversi da quelli individuati all'articolo 3 del presente regolamento, anche esterni all'ateneo.

2. Il direttore amministrativo, avvalendosi dell' AI, assicura:

- il massimo coordinamento nell'adempimento degli obblighi di tutela dei dati previsti dalla legge ed un più funzionale assolvimento dei compiti che il decreto attribuisce ai titolari e responsabili del trattamento dei dati;
- il controllo dell'uniforme applicazione delle misure minime di sicurezza di cui agli articoli 33-36 del decreto e dei relativi Piani Programmatici della Sicurezza di cui al disciplinare tecnico allegato al medesimo decreto, tenuto conto dell'articolazione delle strutture dell'Università e della pluralità delle unità amministrative esistenti;
- il piano degli interventi formativi atti a rendere edotti i titolari, i responsabili e gli incaricati dei trattamenti dei rischi che incombono sui dati, delle misure di sicurezza atte a prevenire eventi dannosi e delle responsabilità che ne derivano.

Articolo 5

(Comunicazione dati personali)

1. La comunicazione di dati personali ad altri soggetti pubblici è ammessa se prevista da norma di legge o regolamento. Se, comunque, necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, può essere effettuata dandone preventiva informazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, decorsi 45 giorni dall'informazione e salvo diversa determinazione del Garante.

2. La comunicazione di dati personali e identificativi a privati o enti pubblici economici e la loro diffusione sono ammesse esclusivamente se previste da norma di legge o regolamento.

3. La comunicazione di dati personali riguardanti studenti o laureati a privati o enti pubblici economici, rientrando l'agevolazione dell'inserimento di studenti e laureati e nel mondo del lavoro tra le finalità istituzionali dell'Università, è ammessa esclusivamente a tale scopo e previa sottoscrizione da parte dei destinatari dei dati stessi di un impegno a non utilizzarli per scopi commerciali e comunque diversi da quelli suddetti (Art. 19 comma 3 del Codice).

4. I dati suddetti possono, altresì, essere comunicati a soggetti pubblici e privati che perseguono finalità di interesse pubblico nell'ambito dell'istruzione superiore e del successivo inserimento nel mondo del lavoro per lo svolgimento di indagini statistiche ed esclusivamente a tale scopo.

5. In conformità a quanto su disposto, nell'informativa da fornire agli studenti all'atto dell'immatricolazione ai sensi dell'art. 13 del Codice, andrà specificato che tra i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati degli studenti potranno essere comunicati, rientrano privati ed enti pubblici economici ai fini dell'avviamento al lavoro degli studenti stessi e dell'effettuazione di indagini statistiche.

Articolo 6

(Comunicazione e diffusione di dati a fini di ricerca scientifica)

Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico possono essere comunicati e diffusi anche a privati e anche per via telematica dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi con esclusione di quelli sensibili e giudiziari. Gli interessati possono opporsi per motivi legittimi.

Articolo 7

(Raccolta e cessazione delle banche di dati)

1. Chiunque voglia intraprendere o cessare il trattamento di dati personali strumentali ad attività didattiche, organizzative e di ricerca, deve darne previa comunicazione al titolare. A tal fine deve inviare una comunicazione scritta che contenga:

- a) le finalità e modalità del trattamento;
- b) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
- c) l'ambito di comunicazione e diffusione dei dati;
- d) gli eventuali trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea o, qualora si tratti di dati sensibili o di dati relativi a provvedimenti di cui all'articolo 686 c.p.p., fuori dal territorio nazionale;
- e) una descrizione delle misure di sicurezza adottate, che comunque non possono essere inferiori a quelle previste dagli articoli 34 e 35 del decreto;
- f) l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche dati.

In tal caso il proponente diventa automaticamente responsabile del trattamento dei relativi dati.

2. La tenuta e l'aggiornamento dell'inventario delle banche dati esistenti presso le strutture dell'Università è effettuato dai rispettivi titolari i quali dovranno altresì provvedere agli adempimenti di cui agli articoli 37-41 del decreto.

3. Al momento dell'iscrizione, l'Università assicura ai propri studenti l'informazione in merito alla raccolta ed alla cessazione delle banche contenenti i dati degli studenti.

Articolo 8

(Informativa)

1. Ogni struttura dell'Università, ogni qualvolta si provveda alla raccolta di dati personali, provvederà ad assolvere agli obblighi della cosiddetta informativa prevista dall'art.13 del decreto imposti nei confronti dell'interessato.

2. Le informazioni per iscritto di cui all'articoli 13 del decreto, possono essere date anche mediante affissioni o deplianti o moduli e/o volantini contenenti la clausola "i dati richiesti dall'Università sono raccolti in conformità al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196", ovvero annunci sulle pagine Web.

Articolo 9

(Modalità di comunicazione e diffusione di dati)

1. I soggetti privati e gli enti pubblici economici interessati all'acquisizione di dati in possesso dell'Università devono presentare al titolare una richiesta scritta e motivata da cui risulti:

- a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;
- b) le finalità e le modalità di utilizzo dei dati richiesti;
- c) l'eventuale ambito di utilizzo dei dati richiesti;
- d) l'impegno ad utilizzare i dati esclusivamente per le finalità e nell'ambito delle modalità indicate;
- e) la norma di legge o di regolamento in base a cui la richiesta è avanzata.

2. Il titolare o responsabile del trattamento, ove designato, dopo aver valutato che il trattamento, la comunicazione o la diffusione dei dati siano compatibili con i fini istituzionali dell'ateneo, provvede alla trasmissione degli stessi nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.

3. Per la disciplina attinente ai soggetti pubblici si rinvia all'articolo 19, c. 2 del decreto.

Articolo 10

(Dati personali diffondibili incondizionatamente)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 24 e 137 del decreto e salvo opposizione dell'interessato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a) dello stesso decreto, è comunque permessa la diffusione e la comunicazione a terzi di dati relativi al personale, anche cessato, docente, ricercatore e tecnico-amministrativo dell'Università, nonché dei collaboratori professionali anche esterni, aventi a qualsiasi titolo un rapporto di lavoro con l'ateneo e dei soggetti estranei all'amministrazione, membri di organi collegiali e commissioni dell'Università, quando siano indicati esclusivamente:

- nome, qualifica e dati ad essa relativi (quali il sommario dei corsi tenuti, le materie insegnate, l'elenco delle pubblicazioni effettuate, dati relativi ad attività di studio e di ricerca);
- sede di servizio, ivi compreso il numero di telefono e di fax;
- struttura di appartenenza dell'interessato ed organo collegiale di cui sia eventualmente membro. In ogni caso non potranno essere diffusi o comunicati a terzi dati relativi allo stato matricolare, al rendimento ed all'efficienza, alla cessazione dallo status di docente o dipendente, alle azioni di responsabilità davanti alla Corte dei Conti, ai procedimenti penali, disciplinari e ad inchieste ispettive ad essi preliminari, salvi i casi di giustizia.

2. Il titolare di un corso può comunicare e diffondere anche mediante affissioni di elenchi gli esiti di esami, corsi e prove anche intermedie di vario tipo sostenute. La comunicazione via Web è consentita solo all'interessato.

3. Sono altresì permesse, senza la necessità del consenso dell'interessato, la diffusione e la comunicazione a terzi di dati statistici in forma anonima.

Articolo 11

(Rilascio dei certificati relativi agli studenti)

1. Agli uffici ed alle segreterie dell'Università è consentito comunque il rilascio a terzi di certificati contenenti dati personali relativi a studenti o laureati presso l'ateneo, ivi compresi dati riguardanti la partecipazione dello studente ai programmi universitari Erasmus, Socrates e comunque ad altri accordi culturali, nonché la sua reperibilità all'estero, purché dietro esibizione di atto di delega con firma autenticata dell'interessato, anche inviata via fax, oppure di atto di delega, senza firma autentica, accompagnato dall'esibizione del documento d'identità del delegante e del delegato anche in fotocopia o trasmesso mediante fax.

Articolo 12

(Misure minime di sicurezza e piano programmatico)

1. Il titolare ed i responsabili della sicurezza dei dati, se designati, adottano, per la custodia dei dati personali raccolti negli archivi informatizzati e cartacei della struttura di appartenenza, le misure minime di sicurezza definite agli articoli 33, 34, 35 ed all'allegato B del decreto.

2. Il titolare del trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici, entro il 31 marzo di ciascun anno, deve redigere e/o aggiornare il Piano Programmatico della Sicurezza di cui allegato B del decreto, sentito il dirigente dell'A.I..

3. Il titolare del trattamento di dati personali effettuato solo con strumenti cartacei, entro il 31 marzo di ciascun anno, deve redigere e/o aggiornare il Piano Programmatico della Sicurezza di cui allegato B del decreto, sentito il responsabile dell'ufficio Archivio di Ateneo.

Articolo 13

(Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs 196/2003, le altre disposizioni legislative comunque attinenti e i provvedimenti del Garante in materia.

Articolo 14

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è approvato dal senato accademico, dal consiglio di amministrazione ed emanato con decreto del rettore. Entra in vigore il giorno successivo dalla sua emanazione.